

## **TFA: no rischio prescrizione verso Argentina per obbligazionisti ricorrenti all'ICSID**

Nessun rischio prescrizione sulle obbligazioni della Repubblica Argentina per gli investitori italiani che partecipano all'arbitrato ICSID. Lo chiarisce la TFA prendendo spunto da quanto emerso da una recente intervista televisiva rilasciata dal Segretario delle finanze argentina, Hernan Lorenzino, relativamente all'offerta di scambio proposta dal Paese sudamericano sulle proprie obbligazioni in *default*. Nel corso della trasmissione è stato detto erroneamente che "*secondo la Legge argentina dopo 10 anni, cioè nel 2011, i crediti vanno in prescrizione*". In questo senso, la TFA evidenzia il rischio che informazioni sbagliate possano indurre gli obbligazionisti ad assumere decisioni non informate.

Al riguardo, è necessario chiarire alcuni punti attinenti alla prescrizione nei confronti dell'emittente: le emissioni obbligazionarie della Repubblica Argentina sono disciplinate da otto diverse leggi regolatrici e solo una minima parte delle obbligazioni in circolazione in Italia è disciplinata dal diritto argentino. La maggior parte delle obbligazioni che sono detenute dagli obbligazionisti italiani sono invece rette dai diritti: statunitense, inglese, tedesco, svizzero, spagnolo ed italiano.

In particolare, per gli obbligazionisti che hanno conferito il mandato alla TFA per partecipare al ricorso arbitrale ICSID, l'associazione ha svolto tutte le attività necessarie ad interrompere la prescrizione nei confronti della Repubblica Argentina secondo i rispettivi diritti.

Maggiori informazioni su questo punto e su altri attinenti l'offerta di scambio sono disponibili sul sito internet dell'associazione [www.tfargentina.it](http://www.tfargentina.it).

\* \* \*

**Gli investitori italiani partecipanti possono ottenere informazioni sull'arbitrato inoltrando una richiesta a [info@tfargentina.it](mailto:info@tfargentina.it), ovvero consultando il sito internet [www.tfargentina.it](http://www.tfargentina.it). Ogni obbligazionista che revoca il mandato a partecipare al ricorso mette a rischio la tutela dei propri diritti.**

Roma, 18 giugno 2010